

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee*” (Legge comunitaria per il 1990) e, in particolare, l’articolo 6, comma 2;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare l’articolo 32, comma 12, relativo al fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*”,

VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, ai sensi del quale, all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;

VISTO, inoltre, l’articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui dispone che “*Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo*”, e al comma 3 che “*Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa*”;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante “*Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001*” e, in particolare l’articolo 1;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2006) e, in particolare, all’articolo 1, comma 300, lett.d);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare l’articolo 1, comma 424;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare l’articolo 1, comma 252;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e in particolare, l’articolo 1, comma 521;

VISTO la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 271 e 859;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, commi 421-422;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2021, con il quale, in attuazione del succitato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stato confermato, per il triennio intercorrente tra l’anno accademico 2019/2020 e l’anno accademico 2021/2022, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici pari ad euro 25.000 lordi per i primi due anni di corso e ad euro 26.000 lordi per gli anni di corso successivi al secondo;

VISTO la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare l’articolo 1, comma 260;

CONSIDERATA l’esigenza di dover determinare il trattamento economico relativo al medesimo contratto di formazione medica specialistica per il triennio che comprende gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

SENTITI il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute sullo stato attuale delle risorse disponibili;

RITENUTO di dover confermare anche per gli anni accademici dal 2022/2023 al 2024/2025 la parte fissa già prevista per gli anni accademici precedenti nonché la medesima percentuale del “15 per



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

cento della quota fissa” con riguardo alla determinazione della quota variabile, come già prevista anch’essa per gli anni accademici precedenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro dell’università e della ricerca;

DI CONCERTO con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

ART. 1

(Trattamento economico)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni richiamate in premessa, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile lorda, così come indicato nei successivi articoli.

ART. 2

(Parte fissa e parte variabile)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per gli anni accademici 2022/2023-2023/2024-2024/2025:

- a) la parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica;
- b) la parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15 per cento di quella fissa, è determinata in:
 - € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione medica specialistica
 - € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) per ciascuno degli anni successivi al secondo.

ART. 3

(Oneri)

1. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALFREDO MANTOVANO

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ANNA MARIA BERNINI

IL MINISTRO DELLA SALUTE
ORAZIO SCHILLACI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GIANCARLO GIORGETTI

